

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/957 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario precisare i requisiti applicabili ai dispositivi, procedure e sistemi che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbero approntare per segnalare gli ordini e le operazioni che, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti requisiti dovrebbero aiutare a prevenire e individuare gli abusi di mercato, nonché ad assicurare che le notifiche trasmesse alle autorità competenti siano significative, complete e utili. Ai fini dell'efficacia nell'individuazione degli abusi di mercato, dovrebbero essere predisposti sistemi adeguati di monitoraggio degli ordini e delle operazioni che prevedano un'analisi umana ad opera di personale formato adeguatamente. I sistemi di monitoraggio degli abusi di mercato dovrebbero essere in grado di emettere un allarme in funzione di parametri predefiniti, in modo che possa essere effettuata un'ulteriore analisi sul potenziale abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. È probabile che il processo nel suo insieme richieda un certo livello di automazione.
- (2) Per favorire e promuovere in tutta l'Unione la coerenza dell'impostazione e delle pratiche in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato, è opportuno prevedere modalità che armonizzino il contenuto, il modello e i tempi delle segnalazioni degli ordini e delle operazioni sospetti.
- (3) Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni e sia attivo nella negoziazione algoritmica e soggetto alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), dovrebbe istituire e mantenere i sistemi previsti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 596/2014 rimanendo comunque soggetto all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

¹) GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

²) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).

